



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Il Consiglio nella seduta del 18.11.14, composto come da verbale in pari data;

**udito** il Relatore Consigliere Massimo Scuffi – Vice Presidente della Commissione Studi e Documentazione;

**vista** la delibera n. 2269 del 4 novembre 2014 con la quale si è approvato il testo coordinato della “*Risoluzione n. 5 del 27.5.1997 modificata dalla Risoluzione n. 3 del 23.9.2014*” avente ad oggetto la «*Nomina del Presidente e dei componenti dell’Ufficio del Massimario presso le CC.TT.RR.*»;

**ribadito** che per i compiti riservati ai giudici addetti agli Uffici del Massimario, richiedenti particolare studio ed impegno, si dovrebbe prevedere un emolumento per ciascun componente, pari al compenso aggiuntivo di cui all’art. 13 del citato decreto legislativo, commi 2 e 3, e che a tal fine debbano essere sollecitati gli Uffici ministeriali competenti affinché promuovano con urgenza l’introduzione della norma istitutiva del compenso medesimo;

**considerati** i quesiti e le richieste di chiarimento pervenuti nelle more in relazione all’argomento di che trattasi;

**ritenuto** che l’attuale testo dell’art. 15 del d. lgs. n. 545/1992 ha reso obsolete le Linee guida a suo tempo emanate dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze con Direttiva del 5 agosto 2005 (prot. n. 48931/2005) in vigenza del precedente assetto organizzativo delle Commissioni tributarie;

**considerato** che la previsione di cui all’art. 40, comma 1, del d. lgs. n. 545/1992 riserva dunque agli Uffici del Massimario e per essi al loro Presidente di rilevare, classificare e ordinare in massime le sentenze di competenza;


### **DELIBERA**

di approvare, in sostituzione della Risoluzione n. 5 del 27.5.1997, della Risoluzione n. 3 del 23.9.2014, nonché del testo coordinato delle medesime di cui alla delibera n. 2269 del 4 novembre 2014, la seguente Risoluzione:

#### **«Risoluzione n. 12 del 18 novembre 2014**

##### **Nomina del Presidente e dei componenti dell’Ufficio del Massimario presso le CC.TT.RR.**

**Vista** la nota del 28.2.1997 della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, Dipartimento delle Entrate, relativa alla istituzione degli Uffici del Massimario presso le Commissioni Tributarie Regionali ai sensi dell’art. 40 D. lgs n. 545/92 secondo lo schema della



Circolare contenente le istruzioni agli uffici finanziari in ordine al funzionamento delle strutture del Massimario;

**Ritenuto** che in attuazione del richiamato art. 40 il Ministero delle Finanze ha rappresentato la necessità di attivare gli Uffici del Massimario presso ciascuna Commissione Regionale con il compito di esaminare le massime di provenienza anche dalle Commissioni Provinciali e meritevoli di pubblicazione;

**Ritenuto** che per questa finalità presso ciascuna Commissione Tributaria Regionale devono essere attivati gli Uffici di che trattasi;

**Ritenuto** che il detto Ufficio possa avvalersi del supporto del personale amministrativo in servizio presso le predette Commissioni regionali;

**Ritiene** di dovere individuare i seguenti principi e criteri guida nella nomina del Presidente e dei componenti dell'Ufficio del Massimario presso le CC.TT.RR.:


a) l'Ufficio del Massimario, istituito ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 546/1992 presso ciascuna Commissione Tributaria Regionale e di secondo grado di Trento e Bolzano, è composto da un Presidente e inoltre da Componenti in numero non inferiore a due. Il Presidente ed almeno due dei componenti devono essere giudici tributari.

La scelta e la nomina del Presidente e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario presso le CC.TT.RR. rientrano tra le specifiche competenze del Presidente della Commissione Tributaria Regionale e delle Commissioni Tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano e rappresentano l'espressione di un potere discrezionale su base fiduciaria dello stesso.

La scelta e la nomina del Presidente e dei Componenti dell'Ufficio del Massimario, previo interpello dei Giudici tributari appartenenti all'ambito della circoscrizione territoriale della Commissione Tributaria Regionale e delle Commissioni Tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano ove ha sede l'Ufficio del Massimario, avviene preferibilmente tra gli appartenenti alla stessa e deve essere sempre motivata, tenendo conto, nell'ordine, delle competenze professionali, delle specifiche esperienze pregresse e dell'anzianità di servizio del candidato.

Nel caso in cui, all'esito dell'interpello, il Presidente della Commissione Tributaria Regionale e delle Commissioni Tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano non ravvisi la sussistenza delle condizioni per procedere alla nomina del Presidente o dei Componenti dell'Ufficio del Massimario, lo stesso ha la facoltà di provvedere alla costituzione dell'Ufficio ricorrendo a giudici tributari di propria scelta.

b) I Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e i Presidenti delle Commissioni tributarie di primo grado di Trento e di Bolzano provvedono a far pervenire alle rispettive Commissioni Tributarie Regionali e di secondo grado le sentenze di maggior interesse scelte dallo stesso Presidente o da uno o più componenti da lui delegati.



c) L'Ufficio del Massimario si avvale del supporto del personale amministrativo in servizio presso il rispettivo Ufficio di Segreteria.

d) I Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e delle Commissioni Tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano, d'intesa con il Presidente dell'Ufficio del Massimario, possono avvalersi a titolo gratuito delle competenze ed esperienze professionali di soggetti esterni (magistrati, accademici, avvocati, dottori commercialisti) mediante l'attribuzione di incarichi *ad personam* o la conclusione di apposite convenzioni con gli organismi di appartenenza (Atenei, Dipartimenti, Centri di ricerca, Studi associati, Ordini professionali).»

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria - nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la diffusione per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE  
Mario CAVALLARO

